

STUDIO LEGALE
AVVOCATO RAIMONDO CIPOLLA

~~_____~~

~~via Nino Rixio, 4 Agrigento (Ag)~~

~~telefax 0932/699834~~

~~rimondocipolla@libero.it PEG:~~

~~_____~~

Al MIUR Ufficio del Ministro viale
Trastevere Direzione Informatizzazione

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Palermo

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Catania

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Messina

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Agrigento

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Trapani

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Caltanissetta

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Enna

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Ragusa

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Siracusa

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
All'Ufficio di Segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Vicenza

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso e mancato trasferimento su SICILIA AMBITO 0001 e 0002 della Provincia di Agrigento; richiesta di conciliazione avverso e mancato trasferimento su SICILIA AMBITO 0006, 0009 e 0010 della Provincia di Catania; richiesta di conciliazione avverso e mancato trasferimento su SICILIA AMBITO 0014 e 0016 della Provincia di Messina; richiesta di conciliazione avverso e mancato trasferimento su SICILIA AMBITO 0004 e 0005 della Provincia di Caltanissetta; richiesta di conciliazione avverso e mancato trasferimento su SICILIA AMBITO 0027 e 0028 della Provincia di Trapani; richiesta di conciliazione avverso e mancato trasferimento su SICILIA AMBITO 0019 e 0020 della Provincia di Palermo; richiesta di conciliazione avverso e mancato trasferimento su SICILIA AMBITO 0012 della Provincia di Enna; richiesta di conciliazione avverso e mancato trasferimento su SICILIA AMBITO 0023 della Provincia di Ragusa; richiesta di conciliazione avverso e mancato trasferimento su SICILIA AMBITO 0025 della Provincia di Siracusa, della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 17, co. 2 del C.C.N.L. concernente la mobilità del

personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2016/2017 sottoscritto l'08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

L'istante, **Sacco Giovanni**, nato a Raffadali il 15 febbraio 1968 abilitato all'insegnamento nella scuola di II grado (ex L. 143/2004) è stato assunto come docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di legge 107/2015 art. 1 co. 98 lettera C, assunzione straordinaria fase C da GAE nella scuola di secondo grado, classe di concorso A017 (Discipline economico-aziendali), Nomina Giuridica 01/09/2015 ed Economica dal 01/07/2016, in attesa di sede definitiva, per l'anno scolastico 2015 / 2016 in servizio presso l'Istituto Professionale Servizi Sociali "Bartolomeo Montagna" di Vicenza, fino al 08/07/2016 e dal 09/07/2016 al 31/08/2016 presso I.I.S "Almerico Da Schio" Vicenza. Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

Che l'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: "...le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità; la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati..."; al comma 8: "...i docenti ed il personale ATA dovranno redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni ed ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito MIUR nell'apposita sezione mobilità 16/17".

Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto che: "...le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché di ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza...".

Così, l'istante, **Sacco Giovanni**, ha presentato domanda di mobilità

HH) La docente **CIRRINCIONE EMILIA**, nata il 18/12/1969, Codice Fiscale CRRMLE69T58I754V, provincia presentazione domanda Siracusa, appartenente alla situazione di mobilità fase **B3**, cui sono stati assegnati punti complessivi 24, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito di SIRACUSA 0025, superando, così, in graduatoria l'istante, appartenente alla situazione di mobilità fase **C** con punti 24.

II) La docente **GIORDANO ENZA**, nata il 28/11/1967, Codice Fiscale GRDNZE67S68G273H, provincia presentazione domanda Trapani, appartenente alla situazione di mobilità fase **B3**, cui sono stati assegnati punti complessivi 21, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito di TRAPANI 0027, superando, così, in graduatoria l'istante, appartenente alla situazione di mobilità fase **C** con punti 24.

LL) Il docente **MANGIARACINA LEONARDO**, nato il 12/01/1970, Codice Fiscale MNGLRD70A12C286S, provincia presentazione domanda Trapani, appartenente alla situazione di mobilità fase **B3**, cui sono stati assegnati punti complessivi 12, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito di TRAPANI 0028, superando, così, in graduatoria l'istante, appartenente alla situazione di mobilità fase **C** con punti 24.

MM) La docente **TANTARO VINCENZA**, nata il 02/03/1977, Codice Fiscale TNTVCN77C42H700N, provincia presentazione domanda Trapani, appartenente alla situazione di mobilità fase **B3**, cui sono stati assegnati punti complessivi 16, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito di TRAPANI 0028, superando, così, in graduatoria l'istante, appartenente alla situazione di mobilità fase **C** con punti 24. Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DEL 08 APRILE 2016 IN RAGIONE DELLA L. 107/2015; NONCHE' VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE; NONCHE' DELLA L. 124/1999.

Or dunque, a tal uopo andrà rilevato che i trasferimenti della **FASE D**, come nel caso degli aspiranti **COSTANZO MASSIMO RICCARDO** E **SCIBILIA VINCENZO ANTONIO**, non previsti affatto dalla L. 107/2015 nella mobilità straordinaria di cui al comma 108, dunque, soggetti tuttora al blocco triennale, sono stati resi possibili esclusivamente dal contratto di categoria.

Questa è la ragione per cui le domande di mobilità, da loro

presentate, non possono che essere trattate in coda, altrimenti il contratto potrebbe essere impugnato ed annullato da quei docenti, aventi diritto per legge, a partecipare alla fase C qualora scavalcati da quelli della FASE D.

ed inoltre, in ragione del pronunziamento della Corte Costituzionale del 09 febbraio 2011 n. 41, che ha ritenuto illegittimo il principio del diverso, secondo il quale i trasferimenti devono avvenire col riconoscimento del punteggio e della posizione occupata del docente nella graduatoria elaborata col proprio curriculum determinato da titoli e dall'anzianità di servizio e che diversamente si vedrebbero violati gli artt. 3 della Costituzione perché in modo irragionevole ed in violazione del principio di uguaglianza, gli insegnanti sarebbero trattati diversamente nonostante essi siano tutti dipendenti della Repubblica Italiana.

Così, l'ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016, che da avvio alle norme contrattuali ed avvia le procedure per la mobilità, dando corso a quanto preveduto dalla legge 107/2015 deve nel qual caso disapplicarsi in ragione della evidente illegittimità costituzionale, stante l'aperto contrasto con l'art. 51 della Costituzione, in quanto in modo irragionevole introduce una disciplina sui trasferimenti che è andata a penalizzare i docenti della fase C), in ragione del fatto che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza; se confermata si lederebbe, così, quel principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, i quali principi non possono essere assicurati da una norma che presenta profili arbitrari e manifestamente irragionevoli.

Inoltre, tale mobilità andrebbe ad intaccare il principio che sta alla base della L. 124/1999 e cioè che la collocazione nelle graduatorie per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti in relazione ai titoli ed alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (ex plurimis TAR LAZIO, III - bis, 27 novembre 2008 n. 10809, TAR LAZIO, III - bis, 03 aprile 2001 n. 2799).

Così, la collocazione in graduatoria dell'istante è stata, conseguentemente, disposta, se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio, ovvero sia sulla base della violazione del principio della maggiore anzianità, così, confliggendo, oltre che con la richiamata normativa (L. 124/1999) anche con i principi costituzionali di uguaglianza art. 3), di buon andamento della P.A.

art. 97) e di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza art. 51 co. 1).

§§§§§

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 del CCNL sulla mobilità n. 241 del 08 aprile 2016 ed ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007 formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale ed Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29 luglio 2016

chiede

la rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito 0001, 0002 della Regione Sicilia; e, comunque, nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso (0004, 0005, 0012, 0028, 0019, 0027, 0009, 0010, 0006, 0023, 0025, 0014, 0016, 0020), sempre, della Regione Sicilia, nonché nel rispetto del punteggio regolarmente acquisito.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di Codesti Uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretta ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Raffadali 18 agosto 2016

Sacco Giovanni



avv. Raimondo Cipolla

